

Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 - E-mail info@vannivaleri.it

<http://www.vannivaleri.it> posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it



Direttiva 2000/14/CE

Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

1. Campo di applicazione

Il 3 gennaio 2002 è entrato in vigore l'obbligo, per i costruttori di un'ampia serie di **macchine ed attrezzature mobili funzionanti all'aperto**, di conformarsi alle richieste della direttiva comunitaria 2000/14/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".

La direttiva **concerne l'emissione sonora ambientale di macchine ed attrezzature:**

- semoventi** (cioè che si muovono in virtù di un sistema intrinseco di generazione e trasmissione del moto) o **mobili** (cioè in grado di essere mosse o trasportate da un luogo ad un altro);
- a **prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono** (comprese le macchine prive di motore di applicazione industriale o ambientale e che contribuiscono al rumore ambientale);
- a seconda del **tipo cui appartengono**;
- destinate a **funzionare all'aperto o all'interno di strutture** (tendoni, tettoie, ecc...) il cui isolamento acustico è trascurabile;
- immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l'uso previsto**;
- contenute negli elenchi di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva stessa.**

Si tratta perlopiù di macchine e attrezzature per cantiere, per uso agricolo - forestale, per attività che avvengono all'aperto, per impianti installati su veicoli, etc...

La direttiva 2000/14/CE esplicita i requisiti essenziali della direttiva macchine 98/37/CE per i rischi connessi all'emissione sonora nell'ambiente, ma non entra invece nel merito dei requisiti essenziali relativi ai rischi da rumore per i luoghi di lavoro.

Quindi, mentre il **livello di potenza sonora** è determinato e indicato in accordo con la direttiva 2000/14/CE, **il livello di pressione sonora** deve essere determinato e indicato in conformità con la direttiva 98/37/CE.

La nuova direttiva introduce due importanti definizioni:

- livello di potenza sonora rilevato**, inteso come livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni stabilite nell'allegato III della direttiva, o su una sola macchina o in base alla media ricavata su una serie di macchine;
- livello di potenza sonora garantito**: esso è determinato in accordo ai requisiti stabiliti nell'allegato III (incluse le incertezze di produzione e di misurazione), il cui superamento sia confermato dal fabbricante (o dal mandatario stabilito nella Comunità) in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica.

Le macchine e le attrezzature di cui all'art. 12 della direttiva debbono possedere un livello di potenza sonora garantito che non supera valori limiti stabiliti dalla direttiva stessa.

Al contrario non esiste un analogo valore limite per quelle riferite all'art. 13.

Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati

Analisi tecnica delle macchine e degli impianti in riferimento al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche

Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

Corsi di formazione sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

Servizio di consulenza con abbonamento annuale per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete

Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 – E-mail info@vannivaleri.it

<http://www.vannivaleri.it> posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it



2. Obblighi per l'immissione sul mercato

Il fabbricante (o il suo mandatario stabilito nella Comunità) deve garantire che:

- le macchine e le attrezzature rispettino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale della presente direttiva;
- siano espletate le procedure di valutazione della conformità previste all'articolo 14 della direttiva;
- le macchine e le attrezzature riportino:
 - la marcatura CE;
 - l'indicazione del livello di potenza sonora garantito
 - siano accompagnate dalla dichiarazione di conformità.

Se il fabbricante o il mandatario non sono stabiliti nella Comunità, gli obblighi precedenti incombono su chi immette in commercio o mette in servizio le macchine e le attrezzature nel territorio comunitario. Quindi:

- macchine ed attrezzature di seconda mano utilizzate al di fuori della Comunità sono sottoposte a tali obblighi al momento della prima immissione nel territorio comunitario; l'importatore ne è responsabile;
- i rivenditori non sono usualmente coinvolti dagli obblighi della direttiva fin tanto che essi non divengono fabbricanti o importatori di macchine e attrezzature immesse per la prima volta nella Comunità;
- gli utilizzatori non sono coinvolti dagli obblighi della direttiva a meno che essi non acquistino e importino direttamente macchine e attrezzature dall'esterno della Comunità.

3. Valutazione della conformità

Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di macchine e attrezzature, il fabbricante (o il suo mandatario) sottopone ciascun tipo di esse ad una procedura di certificazione.

Nel caso di valutazione di conformità di macchine e attrezzature elencate nell'art. 12, deve essere scelta una di queste vie:

- il controllo interno di produzione, indirizzato a fabbricanti che non hanno un sistema di qualità totale o non lo vogliono conformare anche ai requisiti della direttiva; il fabbricante in questo caso effettua (o fa effettuare) le misurazioni e i calcoli per la determinazione del livello di potenza sonora garantito, e adotta tutti i criteri ritenuti necessari per conformare la produzione a tali requisiti.
L'Organismo Notificato verifica, attraverso un'analisi documentale ed eventualmente ripetendo delle prove, la corretta valutazione effettuata dal costruttore;
- la procedura di verifica dell'unità, effettuata direttamente dall'Organismo Notificato che esegue le misurazioni e il calcolo del livello di potenza sonora garantito; essa trova la sua principale applicazione per prodotti costruiti come esemplari singoli;
- l'approvazione del sistema di qualità totale; il fabbricante, attraverso il suo sistema di qualità totale, garantisce il costante rispetto dei requisiti della direttiva; questo approccio non richiede necessariamente la certificazione del sistema qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001, né tale certificazione è condizione sufficiente per essere approvati in base alla direttiva; L'Organismo Notificato verifica la conformità del sistema di qualità ai criteri della UNI EN ISO 9001, rilevanti ai fini della direttiva.

Nel caso di valutazione di conformità di macchine e attrezzature elencate nell'art. 13, questa è effettuata sotto la diretta responsabilità del fabbricante (o del suo mandatario).

La linea guida all'applicazione della direttiva pubblicata dalla commissione europea (edizione dicembre 2001) precisa che le prove debbono essere effettuate, avvalendosi di adeguate competenze da scegliere tra gli Organismi Notificati e i laboratori esperti nel campo delle misure acustiche. Il laboratorio può essere interno all'organizzazione del fabbricante (purché avente idonee risorse).

Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati

Analisi tecnica delle macchine e degli impianti in riferimento al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche

Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

Corsi di formazione sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

Servizio di consulenza con abbonamento annuale per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete

Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 – E-mail info@vannivaleri.it

<http://www.vannivaleri.it> posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it



4. Dichiarazione di conformità e marcatura CE

La dichiarazione di conformità:

- viene emessa per ogni tipo di macchina o attrezzatura per essere incorporata nella documentazione tecnica;
- una copia viene conservata per 10 anni dalla data di costruzione dell'ultimo esemplare (non è obbligatorio conservare copia della dichiarazione fornita per ogni esemplare);
- una copia viene spedita allo Stato membro e alla Commissione;
- viene fornita con ogni esemplare di macchina e attrezzatura appartenente al tipo.

Nel caso in cui né il fabbricante né il mandatario siano stabiliti nella comunità o che la macchina/attrezzatura sia di seconda mano e immessa per la prima volta nella Comunità, la dichiarazione di conformità viene redatta dall'importatore (anche nel caso fosse lo stesso utilizzatore finale).

Le macchine e le attrezzature conformi alle disposizioni della direttiva **devono riportare**, in modo visibile, leggibile e indelebile, secondo i modelli riportati nell'allegato IV della stessa:

- la marcatura CE;
- l'indicazione del livello di potenza sonora garantito.

Qualora le macchine e le attrezzature siano soggette ad altre direttive che prevedono la marcatura CE, la marcatura è unica e indica che sono rispettate le prescrizioni di tutte le direttive; l'elenco di tali direttive deve essere chiaramente riportato nella dichiarazione di conformità.

5. Entrata in vigore

La direttiva 2000/14/CE è **pianamente vigente dal 3 gennaio 2002** e con la sua introduzione sono state abrogate le direttive concernenti l'emissione sonora di alcune tipologie di macchine emesse nel periodo 1979 - 1984.

La direttiva 2000/14/CE, nell'ordinamento nazionale italiano, è stata recepita con il D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. Secondo questo disposto:

- fino alla data del 1 gennaio 2003 è consentita l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e già costruite alla stessa data;
- le disposizioni relative ai livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della fase II di cui all'allegato I entrano in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2006.

Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati
Analisi tecnica delle macchine e degli impianti in riferimento al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche

Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

Corsi di formazione sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

Servizio di consulenza con abbonamento annuale per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete